



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO
PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO

ADDIZIONALE

COMUNALE

I.R.P.E.F.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 30.06.2011

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.7 DEL 07.04.2022

INDICE SOMMARIO

Art. 1- Oggetto del regolamento

Art. 2- Soggetto attivo

Art. 3- Soggetti passivi

Art. 4- Criteri di calcolo dell'addizionale

Art. 5- Determinazione dell'aliquota

Art. 6- Modalità di versamento

Art. 7- Efficacia

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/97.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191- dall'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12, Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Ospedaletto Lodigiano, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.

Articolo 3 Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune di Ospedaletto lodigiano, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4 Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è stabilita applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è applicabile se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5 Determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali ed è fissata in maniera differenziata, in base agli scaglioni di reddito, come da tabella che segue:

Scaglione di reddito	Aliquote percentuali
Da € 0,00 a € 15.000,00	0,01%
Da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,50%
Da € 28.000,01 a € 50.000,00	0,60%
Oltre € 50.000,00	0,70%
SOGLIA DI ESENZIONE	€ 15.000,00

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle finanze secondo le procedure indicate nel D.M. 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 6 **Modalità di versamento**

1. Il versamento della addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è eseguito direttamente al Comune, attraverso un apposito codice tributo, ed è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota determinata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 7 **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.